

Cassazione penale sez. III, 13/06/2025, n. 22297

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 24 giugno 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 26 gennaio 2022 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva assolto l'imputato dal reato dell'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., con la formula "perch  il fatto non sussiste".

2. Presentano ricorso sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano sia la parte civile.

Il primo formula due motivi, uno per violazione di legge perch  la Corte territoriale aveva confermato l'assoluzione sulla base della mancata reazione della vittima, in modo del tutto eccentrico rispetto alla condotta di violenza sessuale, l'altro per vizio di motivazione perch  erano state travisate le circostanze di contesto e svalutato il racconto della denunciante.

La seconda formula tre motivi per violazione di legge e il vizio di motivazione, il primo in ordine all'esclusione dell'elemento oggettivo della violenza sessuale, il secondo in ordine al mancato riconoscimento dell'abuso di autorit , il terzo in ordine al mancato riconoscimento dell'elemento psicologico dell'imputato.

Motivi della decisione

3. I ricorsi sono fondati.

  stato contestato all'imputato, rappresentante sindacale, il reato di violenza sessuale, nella fattispecie della minore gravit , ai danni di una lavoratrice che gli si era rivolta per un parere in merito a una controversia con il suo datore di lavoro. L'uomo aveva ricevuta nel suo ufficio, aveva fatto accomodare sulla sedia posta di fronte alla scrivania e con le spalle alla porta, aveva chiuso la porta, si era posizionato alle sue spalle e le aveva detto "sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'  nessuno", riprendendo una sua frase e sviandone il senso, quindi le aveva massaggiato la schiena partendo dal collo, aveva baciato sul collo e sulle orecchie, e quando la donna aveva chiesto, dopo iniziale sorpresa, che cosa stesse facendo e gli avesse detto di smettere, aveva risposto che la stava facendo rilassare, aveva quindi continuato a palpeggiarla, arrivando a toccarle i seni e a infilarle le mani all'interno degli slip dalla schiena, finch  la donna non aveva urlato "Io non mi sto rilassando, ma mi sto incazzando". I fatti sono pacifici e corrispondono a quanto descritto nel capo d'imputazione. Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto il narrato della donna pienamente attendibile e riscontrato dai testi marito, amica e colleghe che hanno riferito l'episodio in termini del tutto analoghi e sovrapponibili.

Ha anche ritenuto che gli atti compiuti â?? baci sul collo, tocco del seno, mani nel fondoschiena per tirare lâ??elastico degli slip â?? avevano chiara valenza sessuale e avevano provocato allâ??imputato unâ??erezione. Tuttavia, il Tribunale lo ha assolto dal reato di violenza sessuale perchÃ© non erano stati riscontrati elementi di violenza, minaccia o abuso di autoritÃ e la donna non aveva subito alcun costringimento fisico nÃ© la condotta si era concretizzata in atti idonei a superare la sua volontÃ contraria, per insidiositÃ e repentinitÃ, siccome i tocchi erano protratti per venti o trenta secondi, senza che avesse espresso un dissenso. La donna non era in rapporto di subordinazione nei confronti dellâ??imputato, bensÃ in una condizione paritaria, essendogli rivolta per un consiglio e avendogli chiesto di â??sfogarsiâ?, ed era libera di muoversi e uscire dalla stanza, mentre lâ??uomo non aveva potuto percepirne il dissenso perchÃ© era collocato alle sue spalle. La Corte territoriale ha confermato lâ??assoluzione ritenendo che non vi fosse stata violenza nÃ© minaccia nÃ© abuso di autoritÃ e che i comportamenti dellâ??uomo non erano qualificabili come repentini o insidiosi perchÃ© erano durati venti o trenta secondi nÃ© era possibile ritenere che la vittima si fosse sentita soggiogata fisicamente perchÃ© lâ??imputato era di corporatura normale.

4. Ritiene il Collegio che entrambe le decisioni di merito non abbiano fatto buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di violenza sessuale, con riferimento alla specifica ipotesi della condotta del gesto repentino o insidioso.

Eâ?? pacifico in giurisprudenza che la condotta vietata dallâ??art. 609 â?? bis cod. pen. ricomprende, oltre a ogni forma di congiunzione, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchÃ fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeitÃ sessuale di questâ??ultimo, sia idoneo e finalizzato a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dellâ??elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensitÃ fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dellâ??intero contesto in cui il contatto si Ã realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire unâ??indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i tocchi delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute â??erogeneâ? â?? ossia in grado di stimolare lâ??istinto sessuale â?? dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006, Beretta, Rv. 234786 â?? 01 e n. 37395 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041 â?? 01).

Eâ?? stato precisato e ribadito in numerose occasioni che per la consumazione del reato Ã sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi allâ??azione dellâ??aggressore o che questâ??ultimo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003 â?? 01; Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900 â?? 01, che ha ravvisato invece il tentativo in tutte le ipotesi in cui

aveva reagito chiedendo di essere ascoltata e successivamente, perdurando lo stesso atteggiamento, aveva detto «Ascoltami, fammi sfogare». Sentite queste parole, l'imputato, aveva chiuso la porta, si era posizionato alle sue spalle, e le aveva detto «sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno», passando all'azione. Corretta quindi la descrizione del fatto nel capo d'imputazione laddove è scritto che l'imputato aveva ripreso la frase della donna e l'aveva decontestualizzata. Infatti, se era appropriato per introdurre e giustificare l'aggressione sessuale. Ed è chiaro che la vittima, che si era recata dall'imputato per esporre un problema di lavoro e che per tutto il tempo aveva mantenuto in mano la cartellina contenente i documenti, era rimasta del tutto disorientata e sguarnita rispetto ai comportamenti dell'uomo. Il ritardo nella reazione, dunque, cioè nella manifestazione del dissenso, è stato irrilevante avuto riguardo al contesto. La giurisprudenza è netta nel ritenere che sia irrilevante, ai fini della configurazione della violenza sessuale, la reazione della vittima, perché la sorpresa può essere tale da superare la sua contraria volontà, cos'è ponendola nell'impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985 01; Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 01). Nella letteratura scientifica è spiegato il fenomeno del blocco emotivo o freezing, cioè l'incapacità di reazione dovuta alla paura o al frastornamento per l'imprevedibilità della situazione e l'incapacità di fronteggiarla né d'altra parte esiste un modello di reazione o un modello di vittima. Pertanto, la conclusione dei Giudici di merito secondo cui non vi sarebbe stata violenza è meramente congetturale.

L'ulteriore argomento che si desume dal ragionamento che in entrambe le sentenze ha portato all'assoluzione è quello della mancata percezione del dissenso della donna alle profferte sessuali dell'imputato, che si era posto volontariamente alle sue spalle.

Anche in questo caso l'osservazione dei Giudici di merito è fallace.

È parimenti pacifico in giurisprudenza che, per andare esenti da responsabilità nelle violenze sessuali, è necessario che l'agente acquisisca il consenso del destinatario degli atti sessuali, o comunque non lo escluda in base del contesto, anche in caso di gesto repentino e insidioso (Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004, Manta, Rv. 228493 01). Infatti, il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la configurabilità del fatto reo e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, P., Rv. 274417 01), mentre l'errore su di esso rileva come errore di fatto, sicché incombe sull'imputato l'onere di fornire la prova del relativo assunto (Sez. 3, n. 3326 del 25/11/2021, dep. 2022, P., Rv. 282715 01). Nel caso in esame, i Giudici di merito si sono limitati a constatare che l'imputato era posto da tergo della donna e non poteva apprezzarne le reazioni. La circostanza della posizione fisica dell'uomo al momento del compimento degli atti sessuali è irrilevante perché manca la contestualizzazione rispetto all'antefatto. I Giudici di merito non hanno spiegato se vi era stato un preventivo contatto tra le parti che avesse indotto l'imputato a ritenere che la donna avrebbe apprezzato o non avrebbe respinto l'approccio e tale eventualità era contemplata o poteva essere considerata,

secondo le regole di comune esperienza, uno sviluppo ordinario e prevedibile del colloquio.

La motivazione Ã dunque, anche sotto questo profilo, non in linea con i pacifici orientamenti giurisprudenziali di legittimitÃ .

Sâ impone, pertanto, lâ annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano cui Ã demandato il regolamento delle spese di giudizio, anche per la fase di legittimitÃ , sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dellâ Erario.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitÃ e gli altri dati identificativi a norma dellâ art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

CosÃ deciso, lâ 11 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), la fattispecie Ã integrata da qualsiasi atto di contatto corporeo, anche fugace ed estemporaneo, che coinvolga la corporeitÃ sessuale e sia idoneo a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale della vittima.*

Supporto Alla Lettura :

VIOLENZA SESSUALE

La violenza sessuale Ã riconosciuta a livello internazionale come un crimine contro lâ?umanitÃ e come una forma di violenza maschile sulle donne. Nellâ?ordinamento italiano Ã riconosciuta come un delitto contro la persona ed Ã un reato punito secondo lâ?art. 609 bis c.p.. PuÃ² assumere forme diverse: dallo stupro allâ?aggressione sessuale, passando dalle violenze nel matrimonio, nella coppia e nella famiglia, quindi non Ã posto lâ?accento sulla sessualitÃ, si tratta bensÃ di una dimostrazione di potere e della messa in atto di obiettivi personali o politici degli autori del reato. Per la configurazione del reato Ã importante la *mancanza di consenso* da parte della vittima, e non la manifestazione del dissenso, ma anche tra partner se non câ?Ã consenso al rapporto sessuale allora vi Ã violenza. Lâ?attuale formulazione dellâ?art. 609 bis c.p. Ã il frutto di molteplici modifiche che si sono susseguite nel corso del tempo e che hanno reso la disciplina in materia sempre piÃ¹ rigida. Lâ?ultima riforma, in ordine di tempo, Ã quella apportata dal *Codice Rosso* (L. 69/2019), che non ha solo modificato lâ?articolo, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e di genere.